

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA

TRA

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE
GROUPE DE RECHERCHE EN EDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET À LA NATURE

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO – DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
(DISTUM) GRUPPO DI RICERCA SULLA DIDATTICA E L'AMBIENTE (GRDA)

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio direttivo del Centro universitario GREEN – Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste n. 10 del 03 aprile 2024

E

L'Università di Urbino, codice fiscale 82002850418, rappresentata dalla Direttrice di Dipartimento Prof.ssa Berta Martini, domiciliata per il presente atto in Urbino, Via Aurelio Saffi, 2, a ciò autorizzata in forza di delibera del Consiglio di Dipartimento n. 36/2024 del 13/02/2024.

qui di seguito chiamati rispettivamente anche GREEN-UniVDA e UniURBINO, oppure unitamente Parti e disgiuntamente Atenei

PREMESSO CHE

- L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- L'Università ha istituito il Centro universitario denominato *Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature*, qui di seguito Centro GREEN-UniVDA, con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 89 del 20 novembre 2020;
- il Centro GREEN-UniVDA promuove e realizza attività di studio, ricerca, formazione universitaria, formazione continua e divulgazione scientifico-culturale; tali attività sono incentrate sui temi dell'educazione alla Natura, della pedagogia dell'ambiente, dell'ecologia affettiva e dell'ecopsicologia e sono finalizzate a promuovere l'educazione ambientale e l'educazione allo sviluppo sostenibile nei luoghi educativi, anche mediante la promozione e la costituzione di reti di collaborazione tra il Centro, i principali soggetti istituzionali e tutte le parti sociali e culturali interessate presenti nel territorio valdostano nonché con analoghe istituzioni, atenei e centri di ricerca italiani e stranieri;
- Il Dipartimento di Studi Umanistici *DISTUM* dell'Università di Urbino attraverso il Gruppo di Ricerca sulla Didattica e l'Ambiente (GRDA) istituito il 15/09/2022, si propone di sviluppare iniziative di Ricerca ambientale e di educazione per la sostenibilità riferiti in particolare agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile nell'ottica dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Le

attività avranno lo scopo di sviluppare programmi e iniziative di ricerca, formazione universitaria, formazione continua e divulgazione scientifico-culturale anche promuovendo collaborazioni con i principali soggetti istituzionali e tutte le parti sociali e culturali interessate presenti nel territorio regionale, nazionale ed estero. Proprio con questa impostazione didattico-operativa, si potranno promuovere programmi di *Citizen Science*, in modo da sviluppare collaborazione con le istituzioni e consapevolezza delle persone.

Le Parti intendono collaborare intorno ai temi che costituiscono l'oggetto e lo scopo di ciascun Ente in forma collaborativa e sinergica, in particolare sui temi della ricerca scientifica in ecologia affettiva ed ecopsicologia e dell'educazione ambientale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Le Parti intendono collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione di attività di ricerca, documentazione, formazione e promozione dell'educazione ambientale.

ARTICOLO 2 – MODALITA' ATTUATIVE

1. Nell'ambito degli obiettivi individuati all'art. 1, le Parti predisporranno di volta in volta specifici progetti di dettaglio che saranno sottoposti all'approvazione dei rispettivi organi competenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato i rispettivi impegni.

ARTICOLO 3 – REFERENTI SCIENTIFICI

1. La responsabilità delle azioni previste dalla presente convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
2. In particolare, i Responsabili:
 - curano le comunicazioni ufficiali;
 - concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
 - assicurano la continuità delle attività poste in essere.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

ARTICOLO 4 – DURATA

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data della stipula.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata, anche tramite scambio di lettera fra le Parti, entro tre mesi dalla data di scadenza. È comunque vietata ogni forma di rinnovo tacito o automatico tra le parti. Le parti possono recedere in qualsiasi momento tramite formale preavviso; il recesso diventa efficace decorso trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di recesso sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

ARTICOLO 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
2. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università della Valle d'Aosta è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.
3. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università di Urbino è contattabile ai seguenti indirizzi: rpd@uniurb.it.

ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 7 – REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO

1. Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

ARTICOLO 8 – SOTTOSCRIZIONE

Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990. La data di sottoscrizione s'intende quella in cui è effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
DI STUDI UMANISTICI
Berta Martini
(firmato digitalmente)

LA RETTRICE
DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
Manuela Ceretta
(firmato digitalmente)